

Centro Sociale Anziani Quadroni

Via Latina 45 Manziana 00066 Roma

Email canzianiquadroni@libero.it

DELIBERA PER L'ADEGUAMENTO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CENTRO ANZIANI "PIETRO MARINELLI" DI QUADRONI IN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA

"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO ANZIANI PIETRO MARINELLI di QUADRONI"

Il giorno 30 gennaio 2022 alle ore 16,00 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci per deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento Atto Costitutivo del Centro Anziani "Pietro Marinelli" di Quadroni C.F.96179830581 in Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) ai sensi del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., approvazione composizione Consiglio Direttivo, Statuto e Regolamento interno.

Sono presenti i Soci: Alberti Alberta, Amoroso Pietro, Angelucci Antonio, Arcidiaco Antonio, Bartolucci Maria Rosaria, Berni Andreina, Boselli Caterina, Camilletti Nicola, Carones Augusta, Carones Franca, Celi Gabriella, Cerreti Angelo, Critelli Franco, Cutini Nazzareno, Dell'Orso Paolo, Dell'Orso Giacomo, De Santis Rosanna, Felaco Rosa, Ferrari Anastasia, Gizzi Maria, Grossi Carla, Lepri Brunello, Lucherini Lucia, Persiani Maria Assunta, Persiani Simonetta, Persiani Viviana, Roncoloni Flavio, Roncoloni Ornella, Rossini Livia, Rossini Massimiliano, Ruggeri Concezio, Scopetti Mario, Silighini Letizia, Telloni Arnaldo, Vannini Bianca Maria, Vecchiarelli M. Antonietta e Verbigrazia Lorenzo.

Prende la parola il Sig. Antonio Arcidiaco spiegando i motivi, i benefici e le finalità che la trasformazione del Centro Anziani in Associazione di Promozione Sociale comporta.

Presenta la composizione del Consiglio Direttivo per il primo mandato triennale, composto da sette membri a cui si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. ARCIDIACO ANTONIO
Vice Presidente	Sig.ra BARTOLUCCI MARIA ROSARIA
Segretario/Tesoriere	Sig.ra PERSIANI MARIA ASSUNTA
Consigliere	Sig. ANGELUCCI ANTONIO
Consigliere	Sig.ra PERSIANI VIVIANA
Consigliere	Sig. RONCOLONI FLAVIO
Consigliere	Sig.ra RONCOLONI ORNELLA

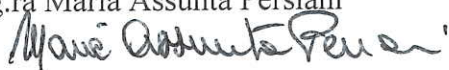
Illustra lo Statuto ed il Regolamento interno.

Dopo scambio di idee e valutazioni varie, la proposta è votata e approvata all'unanimità

Manziana, 30 gennaio 2022

IL SEGRETARIO

Sig.ra Maria Assunta Persiani



IL PRESIDENTE

Sig. Antonio Arcidiaco





ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE CENTRO ANZIANI "PIETRO MARINELLI" di QUADRONI

L'anno 2022 il mese di GENNAIO il giorno 30 in Manziana (RM), presso la sede del Centro Anziani "Pietro Marinelli" in via Latina, 45 sono presenti i seguenti signori:

ANGELUCCI ANTONIO nato a Manziana (RM) il 24/08/1949 residente a Manziana (RM)
cap 00066 in via Vincenzo Tittoni, 35 codice fiscale NGLNTN49M24B114Y

ARCIDIACO ANTONIO nato a Manziana (RM) il 14/11/1949 residente a Manziana (RM)
cap 00066 in via Poggio della Torre, 42 codice fiscale RCDNTN49S14E900T

BARTOLUCCI MARIA ROSARIA nata a ROMA il 18/04/1942 residente a Manziana (RM)
cap 00066 in via Quadroni, 72 codice fiscale BRTMRS42D58H501B

PERSIANI MARIA ASSUNTA nata a Manziana (RM) il 15/08/1956 residente a Manziana (RM)
cap 00066 in via delle Trafogliette, 10 codice fiscale PRSMSS56M55E900Z

PERSIANI VIVIANA nata a Manziana (RM) il 15/01/1952 residente a Manziana (RM)
cap 00066 in via G. Mazzini, 18 codice fiscale PRSVVN52A55E900G

RONCOLONI FLAVIO nato a Manziana (RM) il 25/07/1945 residente a Manziana (RM)
cap 00066 in via Quadroni, 27 codice fiscale RNCFLV45L25E900L

RONCOLONI ORNELLA nato a Manziana (RM) il 15/05/1949 residente a Manziana (RM)
cap 00066 in via Quadroni, 29 codice fiscale RNCRL49E55E900Z

i quali designano in qualità di Presidente dell'assemblea costitutiva il Sig ARCIDIACO ANTONIO
il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra PERSIANI MARIA
ASSUNTA quale Segretario ed estensore del presente atto.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra gli associati presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Ente
del Terzo settore, in forma di Associazione, non riconosciuta, di Promozione
Sociale, avente la seguente denominazione:

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO ANZIANI
"PIETRO MARINELLI" di QUADRONI**

ART. 2 L'APS ha sede legale nel Comune di MANZIANA (RM) Via Latina n.45

ART. 3 L'APS ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'APS, operante nel terzo settore, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più
attività d'interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di
volontariato dei propri associati:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di
volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri
luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;

- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti d'interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;
- i) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione:

- può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività del centro, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

ART. 5 L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività d'interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività d'interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da sette membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:



Presidente Sig. ARCIDIACO ANTONIO
Vice Presidente Sig.ra BARTOLUCCI MARIA ROSARIA
Segretario/Tesoriere Sig.ra PERSIANI MARIA ASSUNTA
Consigliere Sig. ANGELUCCI ANTONIO
Consigliere Sig.ra PERSIANI VIVIANA
Consigliere Sig. RONCOLONI FLAVIO
Consigliere Sig.ra RONCOLONI ORNELLA

ART. 7 L'Associazione è retta dallo statuto conforme alla legge regionale del Lazio 1/2016 e a quanto disciplinato dalla DGR del Lazio n. 568 del 02/08/2021, in tema di "linee guida regionali per i centri anziani del Lazio".

ART. 8 Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcune delle cause d'incompatibilità previste dalla legge.

ART. 9 Il Presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dell'Associazione presso le autorità competenti:

ART. 10 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita, avvalendosi delle esenzioni stabilite dai commi 3 e 5 dell'art.82 del D.Lgs.vo 117 del 3/7/2017.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 23 articoli di seguito specificati, steso su 13 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Manziana, 30 gennaio 2022

Firme dei costituenti:

Presidente Sig. ARCIDIACO ANTONIO

Vice Presidente Sig.ra BARTOLUCCI MARIA ROSARIA

Segretario/Tesoriere Sig.ra PERSIANI MARIA ASSUNTA

Consigliere Sig. ANGELUCCI ANTONIO

Consigliere Sig.ra PERSIANI VIVIANA

Consigliere Sig. RONCOLONI FLAVIO

Consigliere Sig.ra RONCOLONI ORNELLA



A.P.S. Centro Anziani "P.Marinelli" Quadroni

Via Latina 45 Manziana 00066 Roma - cell. 348039263

Email canzianiquadroni@libero.it

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE AFFIDATARIA DELLA GESTIONE DEL
CENTRO ANZIANI "PIETRO MARINELLI" di QUADRONI**

PREMESSA

Il presente statuto è conforme alla legge regionale del Lazio 1/2016 e a quanto disciplinato dalla DGR del Lazio n. 568 del 02/08/2021, in tema di "linee guida regionali per i centri anziani del Lazio".

Articolo 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. in particolare del suo Titolo V Capo II "delle Associazioni di Promozione sociale". (in seguito denominato Codice Terzo Settore), un'associazione di promozione sociale denominata **ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE CENTRO ANZIANI "PIETRO MARINELLI" DI QUADRONI**, (d'ora in avanti l'**Associazione**).

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Manziana, nei locali concessi in comodato d'uso gratuito dal Comune in Via Latina, 45. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 – FINALITA'

1. L'Associazione non persegue fini di lucro ed esercita in via esclusiva l'attività d'interesse generale di cui all'art.5 lettera a) del DLGS 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 5,1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 in particolare attraverso la gestione di un centro sociale per anziani pubblico.
2. L'Associazione è democratica, laica, indipendente e apartitica.
3. L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica d'invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.

Articolo 4 – ATTIVITÀ SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità, l'Associazione svolge a favore dei propri soci in particolare:
 - a) attività ricreativo-culturali;
 - b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;



c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;

d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;

e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;

f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;

b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;

c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;

d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;

e) informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);

f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti d'interesse dei soci;

g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;

h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;

i) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione:

- può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività del centro, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo;

- può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore;



valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

- promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione d'iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento. In tal caso:

a) Il socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

b) I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o nell'ambito di collaborazioni stabili tra il centro anziani e organizzazioni di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In tal caso l'associazione è tenuta ad assicurarli per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5 – SOCIE QUOTA ASSOCIATIVA

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone senza limiti di età, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali del Centro e a osservare lo Statuto, il regolamento interno e le delibere degli Organi Sociali. Possono associarsi anche persone non residenti ma, per garantire l'effettiva territorialità del Centro, oltre il 70% dei soci devono essere residenti nel Comune di Manziana. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

2. Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente regolamento.

4. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal regolamento, e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.

5. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso.

6. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo;

7. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

Articolo 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:

- a. di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b. di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi per essere eletti negli stessi;
- d. di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
- e. di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.

3. I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli Organi dell'Associazione.



Articolo 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie o decesso;
- b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora sia constatato:
 - 1. un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
 - 2. l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.

2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.

3. Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento.

4. Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente vicario
- Il Collegio dei Revisori dei conti
- Il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.

3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

4. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ruolo, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Le cariche sociali sono gratuite.

I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'Associazione e massima espressione della sua democraticità e partecipazione.

- 
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
 3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
 4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es. comunicazione via social).
 5. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci, in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4.
 6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
 7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
 8. Per l'Assemblea straordinaria, prevista per i successivi articoli 20 e 22, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti.
 9. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.
 10. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
 11. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
 12. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
 13. Le votazioni sono palesi, tranne che per l'elezione degli organi, e per le decisioni riguardanti l'esclusione di un socio. Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
 14. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.
 15. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.
 16. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
 - a) Approvare lo Statuto dell'Associazione;
 - b) Approvare il Regolamento interno di cui al successivo articolo 21;

- 
- c) Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per le attività della Associazione;
- d) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- f) Nominare l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) Stabilire la misura della quota sociale annuale;
- h) Approvazione del Bilancio d'Esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale;
- i) Provvedere, in caso di mancanza di consiglieri al Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo consigliere scelto tra i soci dell'Associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
- l) Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- m) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- n) Delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- o) Deliberare in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non sia eletto il Collegio dei Probiviri;
- p) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- q) Deliberare su quant'altro demandato dalla legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo
11. delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 a un massimo di 7, compreso il presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri associati.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Presidente eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi, mentre i singoli consiglieri sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma con cadenza mensile dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 2 giorni prima della data fissata con avviso scritto da affiggere alla porta della segreteria, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei consiglieri, in tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.

5. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a. Assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;

b. Proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;

c. Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 7;

d. Predisporre il bilancio di esercizio – nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;

f. Predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;

g. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;

h. Tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;

i. Stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;

l. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;

m. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

n. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

a. Un Vice Presidente vicario, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. È nominato Vice Presidente vicario il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra gli eletti del Consiglio Direttivo;

b. Un Segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, e della tenuta dei libri sociali;

c. Un Tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della Associazione e della predisposizione del Bilancio.

d. Le funzioni di segretario amministrativo e di tesoriere possono essere assunte dallo stesso consigliere.

8. La qualifica di Consigliere del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di Socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 7. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'Assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Nel caso di decadenza o dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a reintegrarlo con il primo dei non eletti presenti nella lista dei candidati non eletti.



10. Nel caso in cui sia esaurita la lista dei candidati non eletti e quindi impossibile reintegrare altri candidati, il Consiglio Direttivo provvede a reintegrare il numero, cooptando al suo interno un nuovo consigliere scelto tra gli associati. La cooptazione deve essere soggetta a ratifica alla prima Assemblea dei Soci utile, che potrà ratificare la nomina o eleggere un diverso componente. Nel caso di revoca, è la stessa Assemblea ad eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica fino alla fine del mandato naturale dell'organo.

11. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza o contemporanea di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente ne informa il Presidente del collegio dei revisori (se istituito) e convoca tempestivamente un'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo. In mancanza dell'organo di controllo, i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica tre anni, e non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
9. Il Presidente ha la facoltà di nominare altro Vice Presidente ordinario.
10. Il Presidente può delegare al Vice Presidente ordinario talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.
11. Autorizza l'installazione di bacheche informative dei sindacati e di altre associazioni che hanno sede nel territorio comunale.
12. Autorizza la pubblicazione di locandine informative all'interno del centro, purché non siano in contrasto con gli interessi del centro stesso o per fini prettamente commerciali.
13. Ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ove lo ritenga opportuno e a titolo consultivo, operatori o rappresentanti di associazioni e organizzazioni che si occupano dei problemi dell'anziano o che, comunque, operino nel sociale;

14. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono assolte dal Vice Presidente vicario, qualora anche quest'ultimo risultasse assente, queste saranno assunte dal Vice Presidente ordinario (se nominato).

15. Provvede altresì a:

- inoltrare al Sindaco e alla Giunta Comunale il Bilancio di previsione, il Programma delle attività e il Conto consuntivo, dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- inviare al Servizio Sociale l'elenco dei Soci;
- comunicare all'Ufficio Economico/Finanziario l'eventuale acquisto di arredi e suppellettili.

16. Nel caso di dimissioni del Presidente il Vice Presidente vicario presiede il Consiglio Direttivo ed entro 30 giorni provvede a convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 12 - SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Articolo 14 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall'Art. 30 comma 2 del Codice Terzo settore e, nel qual caso, svolgerà le funzioni ed i compiti attribuitigli dal Codice medesimo quali:

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dalla Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 anni, rinnovabili per un massimo di tre mandati consecutivi. È formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente.
2. Assume la Presidenza il membro che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, a parità di voti il più anziano di età.
3. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede alla integrazione del Collegio medesimo tramite la cooptazione di un nuovo componente, sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci, con le medesime modalità previste dal precedente articolo 10, commi 9 e 10. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

- 
- 
4. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
 5. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il Conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta.
 6. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi della corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 7. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
 8. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 9. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
 10. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

Articolo 16 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 17 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 18 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. Tesseramento;
- b. Contributi dei soci per la partecipazione ad attività diverse;
- c. Contributi dal Comune di Manziana o da altri Comuni del territorio beneficiari di eventuali servizi offerti dal Centro Anziani "Pietro Marinelli" di Quadroni;
- d. Contributi da privati;
- e. Contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- f. Contributi da organismi internazionali;
- g. Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti;
- h. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati al Centro Anziani "Pietro Marinelli" di Quadroni APS nei termini di legge;
- i. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- l. Ogni altra entrata ammessa dalla legge n. 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

Articolo 19 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

- a. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
- b. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- c. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
- d. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Articolo 21 – REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva un Regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà prevedere almeno:

- a) Modalità di elezione degli Organi;
- b) Rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali;
- c) Funzionamento dell'Assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- d) Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza;
- e) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
- f) Modalità di relazione del Centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS di settore;
- g) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;
- h) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- i) Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Anziani;
- l) Ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

Articolo 22 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera Assembleare assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.

2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 23 - DISPOSIZIONI FINALI

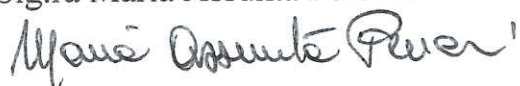
1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del Centro Anziani "Pietro Marinelli" A.P.S. di Quadroni

Manziana, 30 gennaio 2022

IL SEGRETARIO

Sig.ra Maria Assunta Persiani



IL PRESIDENTE

Sig. Antonio Arcidiaco

